



ri reiterati solleciti dell'Istituto non si è provveduto, da parte delle F.F. SS., all'approvazione dello schema della convenzione stessa concordato con gli Uffici di quella Amministrazione.

Recentemente le F.F. SS. hanno fatto finalmente conoscere che la convenzione non può essere stipulata in base allo schema di cui sopra è cenno, perché:

a) - la costituzione di servitù su terreno demaniale non è possibile, essendo vietata dall'art. 825 del C.C.;

b) - il corrispettivo da versarsi dall'Istituto, concordato in L. 4.000.000 (quattro milioni), dovrà essere elevato a L. 6.135.400 (sei milioni e trecentotrentacinquemilaquattrocento) in base alle attuali rivalutazioni effettuate dall'Ufficio Tecnico Erariale;

c) - l'Istituto deve assumere a suo carico la manutenzione ordinaria e straordinaria del muro di sostegno situato sul confine tra lo stradello da cedersi dalle F.F. SS. e la rimanente proprietà delle medesime.

La questione è stata nuovamente sottoposta alla C.C.I. la quale, tenuto conto del lungo tempo trascorso e dell'interesse dell'Istituto di